

**Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA)**  
*“Valutazioni comuni a valenza generale”*  
R.E T.E. Imprese Italia

<b>PARERE R.E.T.E. Imprese Italia</b>	<b>RIF.</b>	<b>VALUTAZIONI UGISA</b>
<p>Si osserva che <i>“I contribuenti e i loro intermediari, oltre al superamento della valenza accertativa degli studi di settore, si aspettano anche un “alleggerimento” dell’adempimento, in primis delle informazioni richieste (nel modello studi una delle critiche principali riguardava la numerosità delle informazioni da reperire), come pure una puntualità nel rilascio del programma (per evitare che le proroghe dilatino fino ad agosto il tempo dei dichiarativi) che permetta i doverosi controlli in tempo utile per il regolare versamento delle imposte”</i>.</p>	<p>Pag 3</p>	<p>Si premette che i modelli ISA 2019, relativi al p.i. 2018, risultano già in parte pubblicati, in versione bozza, sul sito internet dell’Agenzia. In merito si osserva che la relativa elaborazione tiene conto della significativa attività di semplificazione avviata, con riferimento alla modulistica degli studi di settore. già da qualche anno. In particolare vengono sostanzialmente richiesti, nei quadri A, B, C, D, F (o G per le attività di lavoro autonomo), solo i dati necessari per l’applicazione dell’ISA, individuati con i relativi decreti ministeriali di approvazione. Con riferimento al software per l’applicazione degli ISA si fa presente che sarà reso disponibile con una tempistica analoga a quella di pubblicazione del software di GERICO 2018. Inoltre si anticipa che, con riferimento alle dichiarazioni da presentare per l’annualità di imposta 2019, sarà avviata una fase di analisi finalizzata a semplificare, anche mediante riorganizzazione e razionalizzazione dei dati, i modelli ISA, con particolare riferimento alle informazioni di tipo contabile.</p>
<p>Si rileva che <i>“Tenuto conto dell’impossibilità di entrare nel merito del processo di analisi scientifica applicata per la loro costruzione, ci si riserva di valutare a posteriori l’applicazione dell’ISA con conseguente assegnazione dei singoli contribuenti ai diversi MOB e se le imprese si riconoscono nel MOB cui</i></p>	<p>Pag 4</p>	<p>Si rileva che, rispetto alla precedente esperienza degli studi di settore, sono state poste in essere diverse iniziative finalizzate a migliorare la fase di confronto e di approfondimento che vede coinvolte le Organizzazioni di categoria. Si osserva, in particolare, che si è</p>

<p><i>sono assegnati. Infatti, occorre tenere conto che le imprese sono, negli studi di settore, classificate e ripartite in un maggior numero di gruppi omogenei (cd. cluster) rispetto ai "Modelli Organizzativi di Business" (cd. MOB) che sono, numericamente, nettamente inferiori".</i></p>		<p>proceduto:                      1) ad effettuare una semplificazione nel linguaggio delle Note Tecniche e Metodologiche rispetto a quelle previste per gli studi di settore;                      2) ad elaborare le Note Tecniche e Metodologiche differenziando la fase di costruzione e quella di applicazione;                      3) a pubblicare sul sito internet dell'Agenzia, in formato bozza, le Note Tecniche e Metodologiche di applicazione, prima delle riunioni di presentazione del singolo ISA.</p>
<p><i>Viene osservato che "Pur riconoscendo che un enorme sforzo è stato fatto per cogliere gli effetti con le stime econometriche di differenze strutturali o specifiche delle imprese (non colte dai MOB) e con conseguenti correttivi nelle funzioni di stima, potrebbero emergere anomalie in sede di applicazione degli ISA in quanto non tutte le specificità delle imprese sono state inserite nelle funzioni di stima e comunque mai rilevano quale elemento distintivo nella definizione delle soglie ai fini degli indicatori di anomalia".</i></p>	<p>Pagg 4 e 5</p>	<p>Si conferma la disponibilità ad effettuare ulteriori momenti di approfondimento e di confronto, a seguito della prima fase all'applicazione dell'ISA.                      Tanto premesso si rileva che, durante gli incontri di presentazione dei singoli ISA, sono stati visualizzati ed analizzati i risultati, seppur riferiti ad una annualità pregressa (p.i. 2016), della loro applicazione alla intera platea, sia in termini complessivi che di singolo indicatore.                      In tale occasione è stato anche analizzato il risultato dell'applicazione ad alcuni casi anonimi, individuati in modo casuale da SOSE utilizzando la base dati degli studi di settore.                      Inoltre, SOSE ha applicato gli indici sui dati forniti, in forma anonima, dalle Organizzazioni di Categoria e dagli Ordini Professionali, restituendone, via mail, gli esiti per permettere loro di analizzare e verificare i risultati di affidabilità forniti dagli ISA.</p>
<p><i>Si fa presente che "Occorrerà quindi monitorare in sede applicativa i risultati</i></p>	<p>Pag 5</p>	<p>L'attività di analisi e monitoraggio degli effetti della applicazione degli</p>

<p><i>degli ISA e, soprattutto, le segnalazioni che saranno effettuate dalle imprese nelle note aggiuntive al fine di cogliere eventuali diverse caratteristiche e/o modalità di gestione dell'impresa e intervenire anche se non nella costruzione dei MOB nella differenziazione delle stime econometriche sulla base delle diversità riscontrate all'interno dei MOB stessi".</i></p>		<p>ISA rappresenta una fase fondamentale su cui basare le successive attività di evoluzione ed aggiornamento degli stessi ISA. Rispetto agli studi di settore si segnala, in merito, che è prevista una tempistica ridotta per effettuare le evoluzioni degli ISA. Si osserva, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 9-bis del DL n. 50 del 2017 prevede che "Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione". In tal modo si dovrebbe assicurare che gli ISA garantiscano sempre la massima aderenza alle realtà economiche cui sono applicati.</p>
<p>Vien fatto presente che "Agli indicatori di affidabilità appartengono gli indicatori elementari delle stime econometriche relativi ai Ricavi per addetto, al Valore aggiunto per addetto, al Reddito per addetto e "Durata e Decumulo delle scorte". Con riferimento a tali indicatori di cui, per effetto delle innovative funzioni di stima, ci si riserva di valutarne l'impatto applicativo sulle singole imprese".</p>	<p>Pag. 5</p>	<p>Si conferma la disponibilità ad effettuare ulteriori momenti di approfondimento e di confronto, a seguito della prima fase all'applicazione dell'ISA. Tanto premesso si rileva che, durante gli incontri di presentazione dei singoli ISA, sono stati visualizzati ed analizzati i risultati, seppur riferiti ad una annualità pregressa (p.i. 2016), della loro applicazione alla intera platea, sia in termini complessivi che di singolo indicatore. In tale occasione è stato anche analizzato il risultato dell'applicazione ad alcuni casi anonimi, individuati in modo casuale da SOSE utilizzando la base dati degli studi di settore.</p>
<p>Vien fatto osservare che "Viceversa, talune imprese che per proprie capacità manageriali e gestionali sono sempre stati con gli studi di settore al di sopra dei livelli di stima dei ricavi, potranno</p>	<p>Pag 6</p>	<p>In relazione a tale aspetto appare opportuno rilevare che il coefficiente individuale è finalizzato a garantire una maggiore aderenza delle stime alla realtà economia del singolo</p>

<p><i>trovarsi nella condizione di non essere più "congrui" proprio a causa del coefficiente individuale che alzerà loro il livello di stima attesa.</i></p> <p><i>Si ritiene dunque che occorrerà evitare che le imprese, soprattutto quelle che avranno livelli di stima più elevati per effetto del coefficiente individuale, siano penalizzate nelle valutazioni degli ISA laddove, ad esempio, a fronte di un andamento mediamente più elevato rispetto alla media del settore, per un anno si trovino ad avere un calo di efficienza produttiva che non consenta loro di mantenere i livelli degli anni precedenti cui fa riferimento il coefficiente individuale".</i></p>		<p>operatore considerato.</p> <p>Tale coefficiente viene calcolato tenendo conto del comportamento dichiarativo pregresso del contribuente, in altre parole della sua "storia" dichiarativa.</p> <p>Questa tipologia di analisi rappresenta una significativa novità rispetto agli studi di settore, che si basavano, invece, su elaborazioni effettuate su una singola annualità.</p> <p>Si tratta, quindi, di un approccio completamente diverso ed innovativo; in tal senso non appare metodologicamente corretto effettuare confronti rispetto alla analisi di congruità degli studi di settore.</p> <p>Tanto premesso, si conferma la disponibilità ad effettuare ulteriori momenti di approfondimento e di confronto, a seguito della prima fase all'applicazione dell'ISA.</p>
<p><i>Si osserva che "Il coefficiente è fornito direttamente dall'Agenzia delle entrate e gli effetti che lo stesso produrrà potranno essere valutati solo a seguito della sua concreta applicazione. Pertanto, qualsiasi valutazione sulla validità del coefficiente è necessariamente rinviata".</i></p>	<p>Pag 6</p>	<p>Si conferma la disponibilità ad effettuare ulteriori momenti di approfondimento e di confronto, a seguito della prima fase all'applicazione dell'ISA.</p> <p>Tanto premesso si rileva che, durante gli incontri di presentazione dei singoli ISA, sono stati visualizzati ed analizzati i risultati, seppur riferiti ad una annualità pregressa (p.i. 2016), della loro applicazione alla intera platea, sia in termini complessivi che di singolo indicatore.</p> <p>In tale occasione è stato anche analizzato il risultato dell'applicazione ad alcuni casi anonimi, individuati in modo casuale da SOSE utilizzando la base dati degli studi di settore.</p>
<p>Vien fatto presente che "Va comunque</p>	<p>Pag.6</p>	<p>Nel premettere che gli ISA sono stati</p>

<p><i>sottolineato che la gestione degli ISA, in relazione al coefficiente individuale e al confronto con banche dati esterne, prevede, un flusso informativo dai contribuenti verso l’Agenzia delle entrate (per la richiesta della fornitura dei citati dati) e viceversa (per la consegna delle informazioni richieste).</i></p> <p><i>Ciò pone, necessariamente, la questione della gestione del flusso informativo e delle relative deleghe da acquisire da parte degli intermediari, non ancora risolta in maniera adeguata in considerazione che si tratta di “dati sensibili” ai fini della privacy. E’ del tutto evidente, considerata la complessità degli adempimenti fiscali, che non è possibile obbligare le imprese e gli intermediari ad ulteriori adempimenti”.</i></p>		<p>elaborati prevedendo l’utilizzo, da parte dei contribuenti interessati, di dati forniti dall’Agenzia delle entrate (es. coefficiente individuale) si fa presente che la semplificazione del “procedimento” dichiarativo è un obiettivo prioritario per l’Amministrazione.</p>
<p><i>Viene fatto presente che “Occorre in ogni caso rilevare che, non potendo valutare gli effetti applicativi dei correttivi sulle imprese in regime di cassa, occorre monitorare i risultati sugli studi di settore del 2017 e, soprattutto, le segnalazioni che saranno effettuate dalle imprese nelle note aggiuntive al fine di cogliere eventuali indicazioni utili anche per la l’introduzione o modifica dei correttivi sull’applicazione futura degli ISA per tutti i soggetti a prescindere dalle modalità di tenuta della contabilità (cassa pura o registrato). In ogni caso per tali imprese deve rimanere esclusa, fatta salva l’indicazione delle rimanenze nel modello, la ricostruzione della contabilità per competenza che sarebbe un aggravio di adempimenti non sostenibile per le imprese e che non andrebbe nella direzione degli obiettivi perseguiti di semplificazione”.</i></p>	<p>Pag 7</p>	<p>Si conferma la disponibilità ad effettuare ulteriori momenti di approfondimento e di confronto, a seguito dell’analisi dei dati dichiarativi degli studi di settore presentati per il p.i. 2017 e delle Note Aggiuntive eventualmente compilate. Tanto premesso si osserva che l’ipotesi di metodologia di elaborazione dei correttivi “cassa” è stata presentata da SOSE alla Commissione degli esperti nella riunione del 16 novembre u.s..</p>
<p><i>Viene fatto osservare che “Si ritiene che occorra individuare, sulla base di</i></p>	<p>Pag 8</p>	<p>Si conferma la disponibilità ad effettuare ulteriori momenti di</p>

<p><i>maggiori e dettagliate analisi dei dati dichiarati o introducendo nei modelli ulteriori informazioni da fornire, quelle ipotesi e/o casistiche in base alle quali sia possibile graduare i valori della soglia minima in funzione della reale percentuale di apporto lavorativo, introducendo maggiore flessibilità".</i></p>		<p>approfondimento e di confronto, a seguito della prima fase all'applicazione dell'ISA.</p>
<p><i>Viene rilevato che "Un ulteriore elemento di possibile criticità è l'indicatore relativo all'"incidenza dei costi residuali di gestione". Tale indicatore ha lo scopo di verificare che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative "costituiscono una plausibile componente residuale di costo". I valori soglia (minimi e massimi) stabiliti per tale indicatore, tuttavia, seppur differenziati per ISA e modello organizzativo di business (MOB), determinano un'alta percentuale di anomalie che non può quindi essere considerata fattispecie residuale. L'indice è dato rapporto dei costi residuali sul "totale costi" (e non sull'ammontare dei ricavi) con la conseguenza che il valore al denominatore del rapporto, è più limitativo e, soprattutto, potrebbe essere influenzato da variabili e scelte aziendali di gestione dell'impresa non colte dall'indicatore. Si ritiene quindi che le soglie stabilite così stringenti, la cui definizione è stata fissata in modo non condiviso, potrebbero penalizzare anche imprese i cui costi residuali sono effettivamente reali e sarebbero invece da considerare non "anomale"".</i></p>	<p>Pagg 8 e 9</p>	<p>Con riferimento all'indicatore "incidenza dei costi residuali di gestione" si osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il quadro F del modello ISA dovrebbe prevedere ulteriori informazioni finalizzate anche a meglio tarare tale indicatore in fase di evoluzione;</li> <li>- le relative soglie sono state individuate da SOSE sulla base di specifiche analisi di tipo statistico-economico.</li> </ul> <p>Tanto premesso, si conferma la disponibilità ad effettuare ulteriori momenti di approfondimento e di confronto, a seguito della prima fase all'applicazione dell'ISA.</p>
<p><i>Viene fatto presente che "sorgono questioni inerenti l'affidabilità delle informazioni contenute in dette banche dati, la conoscibilità delle medesime da parte di coloro che compileranno gli ISA, modalità e tempi di acquisizione delle</i></p>	<p>Pag 9</p>	<p>Nel premettere che gli ISA sono stati elaborati prevedendo l'utilizzo, da parte dei contribuenti interessati, di dati forniti dall'Agenzia delle entrate (es. coefficiente individuale) si fa presente che la semplificazione del</p>

<p><i>stesse e del loro controllo. Si ritiene che occorra rendere la gestione di tali informazioni – considerati dati sensibili - la più semplice possibile al fine di evitare inutili complicazioni burocratiche per avere riscontri con le banche dati esterne e il correttivo individuale che rischiano di appesantire gli adempimenti richiesti. Tutte questioni che, se non risolte per tempo in maniera adeguata, possono creare forti difficoltà al corretto utilizzo degli ISA vanificandone gli obiettivi posti (compliance fiscale e accesso al regime premiale)".</i></p>		<p>“procedimento” dichiarativo è un obiettivo prioritario per l’Amministrazione. Con riferimento in particolare ai dati di “fonte esterna” (di natura non fiscale), attese le perplessità rappresentate, si anticipa che si potrà valutare la possibilità di non prevederne l’utilizzo in fase dichiarativa per il primo periodo di imposta di applicazione degli ISA.</p>
<p><i>Si osserva che “Qualsiasi variazione determinata dalla confutazione delle informazioni indicate dal contribuente, sulla base di riscontri effettuati con altre banche dati, deve essere preceduta da una comunicazione ufficiale che dia la possibilità al contribuente di spiegare l’eventuale incongruenza, ovvero di poter regolarizzare la propria posizione, laddove possibile, tramite il ravvedimento operoso, alla stessa stregua di quanto è ora previsto con le comunicazioni di irregolarità dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore.</i></p>	Pag 10	<p>In merito, nel fornire riscontro positivo al quesito, si segnala che il comma 16 dell’articolo 9-bis del DL n. 50 del 2017 dispone che “L’Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione”.</p>
<p><i>Si fa osserva che “Occorre in ogni caso evitare di appesantire il modello di acquisizione dati e cercare di inserire solo ciò che si ritiene possa dare una utilità reale. Faranno eccezione eventuali specifiche richieste formulate per i singoli ISA e saranno formulate nelle osservazioni/pareri specifici”.</i></p>	Pag 10	<p>Si premette che i modelli ISA 2019, relativi al p.i. 2018, risultano già in parte pubblicati, in versione bozza, sul sito internet dell’Agenzia. In merito si osserva che la relativa elaborazione tiene conto della significativa attività di semplificazione avviata, con riferimento alla modulistica degli studi di settore. già da qualche anno. In particolare vengono sostanzialmente richiesti, nei quadri</p>

		<p>A, B, C, D, F (o G per le attività di lavoro autonomo), solo i dati necessari per l'applicazione dell'ISA, individuati con i relativi decreti ministeriali di approvazione.</p> <p>Inoltre si anticipa che, con riferimento alle dichiarazioni da presentare per l'annualità di imposta 2019, sarà avviata una fase di analisi finalizzata a semplificare, anche mediante riorganizzazione e razionalizzazione dei dati, i modelli ISA, con particolare riferimento alle informazioni di tipo contabile.</p>
<p>Viene fatto presente che <i>“Sarebbe opportuno fosse messa a disposizione degli intermediari e delle imprese uno strumento che consenta una valutazione dell'applicazione degli effetti dell'ISA sulla singola impresa.</i></p> <p><i>Tale strumento potrebbe essere utile non solo alle singole imprese per capire gli effetti applicativi dell'innovativo metodo di valutazione dell'ISA ma anche per consentire test utili ad una ottimizzazione/migliorie nella costruzione degli ISA a seguito delle segnalazioni che potrebbero pervenire.</i></p> <p><i>Tale strumento sarebbe inoltre utile agli intermediari per la gestione di riunioni di settore con le diverse categorie e rendere più efficace la comprensione dei risultati dell'applicazione degli ISA”.</i></p>	<p>Pag 10</p>	<p>Si fa presente che è già disponibile per le software house la seguente documentazione in bozza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modalità operative per poter richiamare, all'interno dei software gestionali, i componenti di calcolo dell'applicativo ISA 2019</li> <li>- specifiche tecniche di ISA 2019.</li> </ul> <p>Si tratta di una versione sperimentale dei componenti, utilizzabile per effettuare test di chiamata e non test di calcolo.</p> <p>Successivamente, con una tempistica analoga a quella di pubblicazione del software di GERICO 2018, sarà reso disponibile il software di ausilio all'applicazione degli ISA 2019 per il p.i. 2018.</p>
<p>Viene fatto presente che <i>“Dalle considerazioni sopra svolte appare evidente, in relazione all'assoluta novità del nuovo strumento, che una valutazione compiuta degli ISA potrà essere espressa solo dopo una prima loro concreta applicazione. E' del tutto evidente, inoltre, che solo attraverso successivi “affinamenti” si potrà giungere ad un “prodotto” in grado di cogliere il grado</i></p>	<p>Pag 10</p>	<p>Si premette che dalla analisi delle osservazioni formulate sui singoli ISA e dai riscontri ricevuti a margine delle riunioni, non sono emersi particolari elementi di criticità.</p> <p>Tanto premesso, si conferma la disponibilità ad effettuare ulteriori momenti di approfondimento e di confronto, a seguito della prima fase all'applicazione dell'ISA, finalizzati</p>



<i>di affidabilità fiscale delle singole imprese".</i>		ad individuare i necessari/opportuni interventi da prevedere per la successiva fase di evoluzione degli indici.
--	--	---